

# APPENDICE B

---

## Regolamento dell'Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall' Art.5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, é istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. L'Organo di Garanzia interno della scuola é composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, due docenti eletti dal Collegio dei Docenti, un genitore indicato dal Consiglio di Istituto e da uno studente maggiorenne eletto dall'assemblea degli studenti.
3. Contro le sanzioni disciplinari é ammesso ricorso da parte dei genitori dell'Organo di Garanzia interno che decide in definitiva.
4. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e studenti.
5. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta.
6. Per la validità della seduta é richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire deve far prevenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto prima della seduta la motivazione giustificata dall'assenza.
7. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del volto é palese. Non é prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. L'Organo di garanzia in forza del disposto di cui all'articolo 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, é chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica.
9. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell' Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo oltre quindici giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
10. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizza alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
11. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

12. L'Organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide anche sui conflitti che, all'interno della scuola, sorgano in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.